



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. Nicolò MESSANA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

SANCINELLI ROBERTO, nato il 20.06.1972 a **BERGAMO**
ivi residente **Via Goisis, 12**

Dif: **Avv.to Roberto Magri - Foro di Bergamo- dif. di fiducia**

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 674 c.p. perché, quale legale rappresentante o comunque gestore di fatto della **MONTELLO s.p.a.**, esercente attività di gestione di un impianto per il recupero di rifiuti in Montello, provocava emissioni di gas, vapori o fumo idonei a molestare persone; in particolare provocava emissioni olfattive moleste, avvertibili in ampie aree del territorio dei Comuni di Montello., Albano Sant'Alessandro, Costa di Mezzate e San Paolo D'Argon.

In Montello sino a data odierna, esposto denuncia del 05.03.2002

N. 2416//2002 R.G.N.R.

N. 10273/2002 R.G.I.P

N. 509/03 Reg.Sen

Emessa in data

31 LUG. 2003

Depositata in cancelleria

~~31 LUG. 2003~~

IL CANCELLIERE
RE - C

aut.

Proposta impugnazione

il _____

da _____

il _____

da _____

IL CANCELLIERE

IRREVOCABILE

il _____

IL CANCELLIERE

Redatta Scheda

il _____

Art N. _____

Campione Penale

IL CANCELLIERE

Estratto per l'esecuzione

il _____

N. _____ Reg Es.

IL CANCELLIERE

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con decreto penale di questo Giudice, n. 220/03 del 11.03.2003, SANCINELLI ROBERTO venne condannato alla pena dell'ammenda di Euro 200,00, per il reato di cui in rubrica;

che avverso detto decreto l'imputato ha proposto opposizione chiedendo di essere ammesso all'oblazione;

che l'imputato, previa ammissione, ha provveduto al pagamento della somma di Euro 125,00 in data 18.07.2003, comprese le spese di giustizia;

che, pertanto, la contravvenzione è rimasta estinta a seguito di oblazione;

che per accertare l'estinzione del reato non è necessario procedere al dibattimento;

che quindi deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;


Visti gli artt. 129 c.p.p. e 162 e segg. c.p.

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di ROBERTO SANCINELLI, per estinzione del reato ascrittogli, per intervenuta oblazione.

Bergamo, **31 LUG. 2003**

Il Giudice
Dott. Nicola MESSANA



C1

(...ela)